



Numero di protocollo : AMM20/10/16.027073U

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

Roma, 19 ottobre 2016

Ill.mi Signori

N. 5-C-2016

**PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI**

via e-mail

L O R O S E D I

OGGETTO: NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – LE NOVITA' NORMATIVE.

Illustri Presidenti,

con riferimento alla normativa di cui all'oggetto, è stato di recente pubblicato il decreto legislativo n. 97/2016, entrato in vigore il 23 giugno u.s., al quale è seguita la adozione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24.08.2016.

Il d. lgs. 97/2016, tra gli altri, ha accolto il rilievo del CNF, proposto anche in sede giudiziale, volto ad escludere l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo restringendo l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali (cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013). **L'anzidetta previsione fa venir meno, dunque, l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti i Consigli locali e nazionali degli ordini professionali.** In merito si segnala, comunque, che l'efficacia dell'obbligo è comunque sospesa in ragione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1093/2016, depositata in data 01.04.2016 concessa, come noto, in accoglimento dell'istanza avanzata da questo Consiglio nazionale.

Il d. lgs. n. 97/2016 stabilisce, altresì, all'art. 42 (*Disposizioni transitorie*), i termini entro i quali le amministrazioni obbligate devono adeguarsi agli obblighi in esso previsti. Nello specifico l'art. 42 cit. stabilisce che i soggetti di cui all'art. 2 bis, ivi inclusi gli Ordini professionali, devono adeguarsi alle modifiche introdotte e assicurare l'accesso civico entro sei mesi dall'entrata in

vigore e cioè entro il **23 dicembre 2016**. Con specifico riguardo all'accesso civico, questo Consiglio si riserva di inviare ulteriori approfondimenti.

Occorre, altresì, segnalare che il d. lgs. 97/2016 ha introdotto rilevanti modifiche in merito alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC). **Nello specifico, il decreto stabilisce che il RPCT deve essere individuato, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio.** Nondimeno, l'ANAC, nel PNA 2016 ha stabilito **che in via subordinata e del tutto eccezionale**, vista la peculiare struttura organizzativa degli Ordini e Collegi che non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale, **il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale** che garantisca comunque le idonee competenze richieste dal ruolo. Inoltre, l'ANAC ha indicato che **solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere, purché privo di deleghe gestionali.** In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

In ultimo si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle *performance* né a dotarsi dell'*Organismo Indipendente di Valutazione* (OIV).

Si allega:

- scheda di analisi dell'Ufficio studi;
- l'estratto del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, pubblicato in G.U., n. 197 del 24.08.2016, recante la parte dedicata agli Ordini professionali.

Si invia, altresì:

- un modello di piano per la prevenzione della corruzione integrato con le misure da adottare in materia di trasparenza;
- la nota esplicativa al modello di piano integrato;
- l'applicativo recante la individuazione delle aree di rischio nonché le misure di controllo e di contrasto;
- la nota esplicativa dell'applicativo.

Si precisa che il modello, unitamente ai relativi allegati, dovrà essere autonomamente declinato da ogni singolo Ordine in relazione alle peculiarità organizzative e alle esigenze gestionali e ciò anche con riferimento alla individuazione delle aree di rischio oltre quelle individuate nel PNA (cfr. pagina da 53 a 55).

Con i migliori saluti

II PRESIDENTE
Avv. Andrea Mascherin

